

	<p>POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA CHIGNOLO D'ISOLA - MADONE – SUISIO - MEDOLAGO Tel. 035.0771077 Fax 035.0771203 E-mail: polizialocale@centrisola.it PEC: plicentrisola@pec.it</p>	 <p>Ordinanza n. 08 del 13/02/2024</p>
---	---	---

Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nel Comune di CHIGNOLO D'ISOLA

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta pervenuta in data 09.02.2024, da parte della ditta “ItalGen Spa”, finalizzata all’emissione di idoneo provvedimento viabilistico per l’esecuzione dei lavori di installazione impianti di alimentazione colonnine elettriche nei parcheggi pubblici di via Roncalli e via Valochere, Comune di Chignolo d’Isola;

CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di modifica alla viabilità ordinaria, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori;

VISTI gli artt. 5, c. 3° e 7, c. 1° del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “CODICE DELLA STRADA” ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Madone n. 03 del 03 Gennaio 2024, con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Polizia Locale “Intercomunale Centrisola”;

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

- 1. L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA H24 CON RIMOZIONE FORZATA su nr. 03 stalli di sosta necessari ai lavori di cui sopra, come da elaborato grafico allegato alla richiesta, nei parcheggi pubblici di via Roncalli e via Valochere in Comune di Chignolo d’Isola, dal giorno 19.02.2024 al giorno 29.02.2024.**
- Il richiedente è incaricato di dare esecuzione al punto nr. 01, posando idonea e conforme segnaletica stradale temporanea di delimitazione delle aree, visibile nelle ore notturne. Il medesimo richiedente è altresì incaricato della tenuta in efficienza della segnaletica durante tutta la durata del presente provvedimento e del ripristino tempestivo della circolazione al termine dei lavori. La segnaletica di divieto di sosta dovrà essere posizionata con un anticipo di almeno 48 ore sull’inizio di vigenza del divieto medesimo.
- La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza con la pubblicazione all’albo comunale e l’apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cui al punto 02.

4. La presente ordinanza non sostituisce ulteriori autorizzazioni/nulla osta rilasciati da Ufficio Tecnico Comunale e/o Enti diversi, di cui il richiedente dovrà preventivamente dotarsi.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.
6. Il Corpo della Polizia Locale, unitamente alle altre Forze di Polizia, curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni; in caso di accertata infrazione si determinerà l'automatica perdita di efficacia del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni di legge.

**Il Comandante
Dr. Mauro Bianco**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)